

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 38

COPIA

Cat. 5 Cl. 1 Fasc. 1

Prot. n. 0005740 del 20/03/2014/Cg

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RICORSO PROMOSSO DALLA SOCIETA' CEN.COM. S.R.L. AVANTI AL T.A.R. EMILIA ROMAGNA PER RISARCIMENTO DANNI – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 17 (DICIASSETTE) del mese di MARZO, alle ore 09,00 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

1)	Brunori Sara	Sindaco	Presente
2)	Garuti Giampiero	Vice Sindaco	Assente
3)	Dalfiume Sauro	Assessore	Presente
4)	Baldazzi Cristina	Assessore	Assente
5)	Bellavia Roberta	Assessore	Presente
6)	Montebugnoli Stelio	Assessore	Presente
7)	Tinti Fausto	Assessore	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.

Il Presidente, Sindaco SARA BRUNORI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in data 12 ottobre 2012 è stato notificato al Comune di Castel San Pietro Terme il ricorso, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 0017910/05.01.01. del 15 ottobre 2012, promosso dalla società CEN.COM. S.r.l. davanti al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna sede di Bologna, ai sensi degli artt. 31 e 117 del D.Lgs. n. 104/2010, per l'annullamento del presunto silenzio-rifiuto serbato dal Comune a fronte delle osservazioni presentate dal legale della società ricorrente in data 11 maggio 2012;
- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 164 del 29 ottobre 2012, ha autorizzato il Sindaco del Comune di Castel San Pietro Terme a costituirsi, in rappresentanza del Comune medesimo, nel giudizio instaurato con il ricorso di cui sopra e, con successiva determinazione n. 722 del 31 ottobre 2012, è stato conferito l'incarico professionale di assistenza e rappresentanza legale in giudizio all'Avv. Nazzarena Zorzella, con studio legale a Bologna in via Caprarie n.7;
- il T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, con sentenza n. 84/2013, depositata in segreteria il 6 febbraio 2013, pronunciandosi sul ricorso di cui trattasi, lo ha dichiarato inammissibile, compensando le spese di lite;
- in data 25 marzo 2013 è stato notificato al Comune, nel domicilio eletto presso l'Avvocato Nazzarena Zorzella, il ricorso in appello, acquisito al protocollo dell'Ente al n.0006335/05.01.01 in data 29 marzo 2013, promosso dinanzi al Consiglio di Stato dalla società CEN.COM. S.r.l. nei confronti del Comune di Castel San Pietro Terme, per la riforma della sentenza del T.A.R. Emilia Romagna di cui sopra;
- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 52 dell'11 aprile 2013, ha autorizzato il Sindaco a costituirsi, in rappresentanza del Comune, nel giudizio in appello instaurato con il ricorso di cui sopra e, con successiva determinazione n. 163 del 17 aprile 2013, è stato conferito l'incarico professionale di assistenza e rappresentanza legale in giudizio all'Avv. Nazzarena Zorzella;
- il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 5473/2013, depositata in segreteria il 20 novembre 2013, ha accolto l'appello riformando la sentenza impugnata e compensato, sussistendo giusti motivi con particolare riguardo alla novità delle questioni, le spese di lite del giudizio;

Atteso che in data 24 febbraio 2014 è stato notificato al Comune il ricorso, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 0003997/05.01.01. del 25 febbraio 2014, promosso dalla società CEN.COM. S.r.l. davanti al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna sede di Bologna, ai sensi dell'art. 30, c. 5, e 34, c. 1, lettera c) del D.Lgs. 104/2010, per ottenere la condanna al risarcimento del danno;

Vista la nota interna in data 13 marzo 2014 del Responsabile del Servizio Edilizia e Territorio e sentito nel merito l'avvocato già incaricato nei due precedenti gradi di giudizio, si ritiene opportuno costituirsi in giudizio anche avverso tale ricorso, che costituisce prosecuzione di un procedimento per il quale il Comune si è già costituito, al fine tutelare gli interessi dell'Ente, trattandosi di richiesta risarcitoria e prospettandosi, pertanto, in caso di accoglimento del ricorso un possibile danno erariale;

Dato atto che per tale controversia davanti al giudice amministrativo è obbligatorio il patrocinio e l'assistenza in giudizio di un avvocato, iscritto all'albo tenuto dal rispettivo ordine professionale e che nell'ambito dell'Amministrazione comunale non è presente alcuna figura in possesso dei relativi requisiti professionali dovendosi, pertanto, ricorrere obbligatoriamente ad un avvocato del libero foro, cui conferire l'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale;

Ritenuto di demandare ad un successivo provvedimento del Dirigente del Servizio Contratti e Affari Legali o suo delegato, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000, l'individuazione del legale e la conseguente assunzione dell'impegno di spesa, per un importo presunto di euro 12.434,24 sulla base dell'istruttoria compiuta dal Servizio medesimo, che trova copertura sul capitolo 1840-245 "Incarichi legali" del Bilancio 2014, dando atto che trattasi di spesa non frazionabile necessaria per evitare danni patrimoniali gravi e certi a carico dell'Ente;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 186 del 30/12/2013, con la quale sono state assegnate ai Dirigenti responsabili dei servizi le dotazioni finanziarie relative all'esercizio provvisorio con riferimento alle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio deliberato (Bilancio pluriennale 2013/2015);

Considerato che:

- il Comune aveva già provveduto, sin dall'avvio del primo procedimento giudiziario, all'apertura, in via cautelativa, della posizione assicurativa per responsabilità civile verso terzi per perdite patrimoniali (riferimento pratica broker 2952/2012);
- la polizza in questione, stipulata con la Compagnia assicuratrice Lloyd's, n. 1861940 in data 22/12/2010, prevede sia la copertura per perdite patrimoniali cagionate a terzi che quella per le spese legali sostenute per resistere all'azione giudiziale promossa da terzi contro l'assicurato;

Dato atto che l'Ente, con nota protocollo generale n. 0003023/05.02.01 del 12 febbraio 2014, ha provveduto ad inoltrare tempestivamente al broker assicurativo ASSITECA S.p.A., comunicazione inerente il procedimento penale di cui sopra, ai fini dell'attivazione della polizza;

Dato atto altresì che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Dirigente del Servizio Contratti e Affari Legali, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. per quanto specificato in premessa, di autorizzare il Sindaco del Comune di Castel San Pietro Terme a costituirsi, in rappresentanza del Comune medesimo, nel giudizio instaurato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, sede di Bologna, dalla società CEN.COM. S.r.l., con il ricorso protocollo n. 0003997/05.01.01. del 25 febbraio 2014, ai sensi dell'art. 30, c. 5, e 34, c. 1, lettera c) del D.Lgs. 104/2010, per ottenere la condanna al risarcimento del danno;
2. di demandare ad un successivo provvedimento del Dirigente del Servizio Contratti e Affari Legali o suo delegato, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000, l'individuazione del legale e la conseguente assunzione dell'impegno di spesa, per un importo presunto di euro 12.434,24 sulla base dell'istruttoria compiuta dal Servizio medesimo, che trova copertura sul cap.1840-245 "Incarichi legali" del bilancio 2014, dando atto che trattasi di spesa non frazionabile necessaria per evitare danni patrimoniali gravi e certi a carico dell'Ente;

3. di dare atto che, in relazione al procedimento giudiziario in oggetto, è stata attivata la copertura assicurativa con la Compagnia assicuratrice Lloyd's, polizza n. 1861940 in data 22/12/2010, che prevede sia la copertura per perdite patrimoniali cagionate a terzi che quella per le spese legali sostenute per resistere all'azione giudiziale promossa da terzi contro l'assicurato;
4. di dichiarare, con separata, unanime, favorevole e palese votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



**COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
PROVINCIA DI BOLOGNA
Area Direzione Generale
Servizio Contratti e Affari Legali**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: RICORSO PROMOSSO DALLA SOCIETA' CEN.COM. S.R.L. AVANTI AL
T.A.R. EMILIA ROMAGNA PER RISARCIMENTO DANNI – COSTITUZIONE IN
GIUDIZIO.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.

**(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto.**

**() La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.**

Lì, 17/03/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Antonio Caravita)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.

**(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto.**

Lì, 17/03/2014

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
(Dott. Antonio Caravita)

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

F.to Sara Brunori

Il Segretario Generale

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 20/03/2014

.

La presente copia è conforme all'originale.

Lì, 20/03/2014

p. Resp. Affari Istituzionali

F.to Nives Negroni

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____ .

Il Funzionario
